

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Società, procura alle liti, sottoscrizione illeggibile, nullità relativa

Va confermato che la procura speciale alle liti rilasciata, per conto di una società esattamente indicata con la sua denominazione, con sottoscrizione affatto illeggibile, senza che il nome del conferente, di cui si allegghi genericamente la qualità di legale rappresentante, risulti dal testo della stessa, nè dall'intestazione dell'atto a margine od in calce al quale sia apposta, ed altresì priva, nell'uno o nell'altra, dell'indicazione di una specifica finzione o carica del soggetto medesimo che lo renda identificabile attraverso i documenti di causa o le risultanze del registro delle imprese, è affetta da nullità relativa, che la controparte può tempestivamente opporre ex [art. 157 c.p.c., comma 2](#), onerando, così, l'istante d'integrare con la prima replica la lacunosità dell'atto iniziale, mediante chiara e non più rettificabile notizia del nome dell'autore della suddetta sottoscrizione, difettando la quale, così come in ipotesi di inadeguatezza o tardività di tale integrazione, si verifica invalidità della procura ed inammissibilità dell'atto cui essa accede.

Cassazione civile, sezione sesta, sentenza del 7.9.2016, n. 17740

...omissis...

Preliminarmente vanno respinte le eccezioni, sollevate dalla parte controricorrente, d'improcedibilità del ricorso per violazione della L. n. 53 del 1994, artt. 1 e 3, sia perchè la notificazione è avvenuta a mezzo ufficiale

giudiziario addetto al l'ssss presso la Corte d'appello di Roma e non in base alla precitata legge, sia perchè qualsivoglia causa d'invalidità della notificazione è sanata con efficacia retroattiva dal raggiungimento dello scopo, id est dal compimento dell'atto processuale successivo, costituito nello specifico dalla notifica del controricorso (cfr. Cass. n. 17485/12).

Col primo motivo di ricorso è dedotta la violazione o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, e dell'art. 75 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3. Essendosi la H. trasformata da società di capitali in società di persone durante il giudizio presupposto, secondo la parte ricorrente si sarebbe verificata una cesura in detto giudizio, con relativo differimento del dies a quo (ai fini del computo di durata della causa) alla data successiva di costituzione in giudizio della s.a.s. La Corte territoriale, invece, ha considerato l'intera durata del processo senza tener conto del difetto di legittimazione attiva della ricorrente con riguardo alla fase iniziale del giudizio presupposto.

Col secondo motivo si espone la violazione o falsa applicazione dell'art. 75 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 4, richiamando l'eccezione di nullità della costituzione in giudizio della ssss poichè manca sia nel contesto del ricorso introduttivo della domanda ex L. n. 89 del 2001, sia nella procura a margine la menzione del legale rappresentante di detta società, essendo stata apposta una firma illeggibile.

Col terzo mezzo d'annullamento si lamenta la violazione o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, e dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3 (redius, 4), per aver la Corte territoriale riconosciuto gli interessi sulla somma liquidata a titolo di equo indennizzo, in assenza di specifica domanda al riguardo.

Il secondo motivo, da esaminare con precedenza per la sua priorità logico-giuridica, è fondato.

La giurisprudenza di questa è pacificamente orientata nel senso che la procura speciale, alle liti rilasciata, per conto di una società esattamente indicata con la sua denominazione, con sottoscrizione affatto illeggibile, senza che il nome del conferente, di cui si alleggi genericamente la qualità di legale rappresentante, risulti dal testo della stessa, nè dall'intestazione dell'atto a margine od in calce al quale sia apposta, ed altresì priva, nell'uno o nell'altra, dell'indicazione di una specifica finzione o carica del soggetto medesimo che lo renda identificabile attraverso i documenti di causa o le risultanze del registro delle imprese, è affetta da nullità relativa, che la controparte può tempestivamente opporre ex art. 157 c.p.c., comma 2, onerando, così, l'istante d'integrare con la prima replica la lacunosità dell'atto iniziale, mediante chiara e non più rettificabile notizia del nome dell'autore della suddetta sottoscrizione, difettando la quale, così come in ipotesi di inadeguatezza o tardività di tale integrazione, si verifica invalidità della procura ed inammissibilità dell'atto cui essa accede (Cass. S.U. n. 25036/13, nn. 4810 e 4814 del 2005, nonché Cass. nn. 14190 del 2011 e 4199 del 2012).

A base di tale indirizzo, la considerazione che "a) il conferimento mediante procura dell'incarico difensivo, integrando una manifestazione di volontà, è atto della persona fisica, stia essa in giudizio in proprio ovvero in nome e per conto altrui; b) la manifestazione di volontà è tale in quanto sia conosciuta o conoscibile l'identità dell'autore; c) la questione attinente a tale conoscenza o conoscibilità, nel caso di rappresentanza, è prioritaria ed autonoma rispetto a quella della sussistenza del potere rappresentativo; d) solo se e dopo che sia

noto il soggetto definitosi come rappresentante è possibile e conferente indagare sulla rispondenza a realtà della relativa enunciazione: le due problematiche non sono sovrapponibili e, correlativamente, i dati riguardanti la spettanza del potere di rappresentanza sono rilevanti esclusivamente in un momento successivo (ed eventuale), ove il potere stesso sia in discussione" (così, S.U. del 21./13 cit.).

Nello specifico, illeggibile la sottoscrizione in calce alla procura della soc. H., l'Avvocatura distrettuale dello Stato nella propria comparsa di costituzione nel procedimento di equa ripartizione innanzi alla Corte d'appello di Roma aveva eccepito, tra l'altro, la nullità del rapporto processuale in quanto instaurato sss come tale e non in persona del soggetto che ne aveva la rappresentanza legale, onerando in tal modo la società attrice dell'adempimento anzi detto circa l'identità del soggetto che aveva rilasciato la procura alla lite.

Non risulta che la società in allora ricorrente vi abbia provveduto sss volta, il decreto impugnato non motiva al riguardo, limitandosi a respingere la (diversa) eccezione del Ministero circa la non corrispondenza tra sss (costituitasi nel giudizio presupposto) sss., pane istante in sede di equa ripartizione.

Nel proprio controricorso la ss sostiene, pur contestandola, che la dedotta nullità sarebbe stata ad ogni modo sanata "per sss, socio accomandatario, aveva sottoscritto in tale qualità l'informativa ai sensi del D.Lgs. n. 28/10, che a sua volta era parte integrante del ricorso essendovi incorporato.

Tale difesa non coglie nel segno. Il fatto che ai sensi dell'art. 4, comma 3, D.Lgs. cit. il documento che contiene l'informazione sia firmato dall'assistito e debba essere allegato all'atto introduttivo dell'eventuale giudizio, non rende l'informativa stessa equipollente della procura ad litem, essendone diversi l'oggetto e la funzione. Detta sottoscrizione non conferisce l'ius postalandi nè integra sotto alcun profilo il contenuto del successivo atto introduttivo del giudizio, ma documenta l'adempimento di un obbligo legale d'informazione gravante sull'avvocato nell'ambito del rapporto di diritto sostanziale che questi ha con il cliente; tant'è che il giudice che verifica la mancata allegazione del documento, se non provvede ai sensi dell'art. 5, comma 1 bis, informa la parte della facoltà di chiedere la mediazione.

La mancata indicazione del soggetto che ebbe a rilasciare la procura per conto della H. s.a.s. nel grado di merito determina, dunque, la nullità del ricorso e, con esso, del procedimento di merito e del decreto impugnato, di cui s'impone la cassazione senza rinvio ai sensi dell'art. 382 c.p.c., comma 3.

Di riflesso, l'assorbimento c.d. improprio dei restanti motivi d'impugnazione.

Le spese del grado di merito e quelle del presente giudizio di cassazione, liquidati come in dispositivo, seguono la soccombenza della parte controricorrente.

pqm

La Corte accoglie il secondo motivo, assorbiti il primo ed il terzo, cassa senza rinvio il decreto impugnato e condanna la Hsss. ssss pagamento in favore del Ministero della Giustizia delle spese, che liquida per il grado di merito in Euro 400,00 e per il presente processo di cassazione in Euro 500,00, il tutto oltre spese prenotate e prenotande a debito.